

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

che con delibera di G.C. n. 106 del 05/12/2005 si è provveduto alla riapprovazione del progetto esecutivo di variante dei "Lavori di consolidamento aree in dissesto nel Centro Storico del Capoluogo di Bomba – III Stralcio – Legge 445/1908" per l'importo complessivo di € 154.937,07, di cui € 105.000,00 per lavori a base d'asta ed € 3.500,00 per oneri di sicurezza, così come integrato con la documentazione prevista dal nulla osta dirigenziale n. 8628/04 del 26/08/2004 della "Direzione Territorio, Urbanistica, BB.AA., Parchi, Politiche e Gestione Bacini Idrografici – Servizio Gestione e Tutela della Risorsa Suolo"; che con determina n.2 del 12.04.2007 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva in favore dell'Impresa Cavorso Costruzioni di Roio del Sangro (CH), per l'importo di € 99.750,00 al netto del ribasso del 5%, oltre agli oneri di sicurezza nella misura di € 3.500,00 – giusto contratto d'appalto rep n.365 del 16/04/2007 registrato a Lanciano il 17/04/2007 n.398 serie I dell'importo di € 103.250,00+IVA;

considerato che in data 13/10/2008 il Direttore dei Lavori comunicava, a mezzo fax e successivamente con nota acclarata al prot. n.2311 del 14/10/2008, che a seguito di sopralluogo effettuato in data 13/10/2008 era stata accertata la realizzazione, di una paretina di sostegno in c.a. in elevazione al piano definito dal cordolo di coronamento della paratia di pali di cui al progetto approvato (rif. progetto approvato: intervento 1C – paratia di monte), in difformità a quest'ultimo e senza disposizione alcuna da parte dello stesso;

preso atto:

che il Responsabile del Unico Procedimento provvedeva immediatamente ad un sopralluogo di verifica al fine di determinare l'entità e la natura delle opere a margine indicate e, con nota n.2311 del 14/10/2008 indirizzata al D.L. ing. Ugo Vizioli, invitava lo stesso alla immediata sospensione dei lavori al fine di consentire l'accertamento di quanto segnalato; che, in seguito, la Ditta Appaltatrice, Cavorso Giuseppe di Roio del Sangro (CH), convocata d'urgenza, confermava la diretta esecuzione delle opere di che trattasi, in quanto, a proprio giudizio, rilevava la preoccupazione di un possibile cedimento del terreno di scavo a monte delle stesse, dovuto, principalmente, all'impossibilità di effettuare una sistemazione di scarpata di pendenza inferiore a causa del maggior ingombro in pianta che la stessa avrebbe avuto;

che le motivazioni addotte dalla Ditta Appaltatrice per l'esecuzione delle opere non autorizzate, in evidente contrasto con le norme generali che regolano l'esecuzione di opere pubbliche, non sono confortate dagli atti tecnico-amministrativi depositati presso l'Ente e redatti a tale scopo dal Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ing. Ugo Vizioli (già progettista e direttore dei lavori);

che tale situazione di fatto, appalesa la violazione dell'art.134 del D.P.R. 554 del 21/12/1999 testo in vigore, che cita testualmente:

"1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati dall'articolo 25 della Legge.
2. Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori."

...omissis..."

Considerato tuttavia:

che l'art.10 del D.M. 145 del 19/04/2000 testo in vigore, ha successivamente precisato:

"1. Ai sensi dell'art.134 del regolamento, nessuna modifica ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzazioni per i lavori medesimi.
...omissis..."

che il Direttore dei Lavori, ing. Ugo Vizioli, stante la situazione di fatto, ha proposto la redazione, a propria cura e spesa, dei necessari elaborati tecnici atti al deposito formale presso il Servizio Attività Tecniche Territoriali della provincia di Chieti ex art.2 della L.R. 138/1996 e L.1086/1971 al fine di evitare la demolizione delle opere non autorizzate certificandone la stabilità e la funzionalità delle stesse in relazione agli intenti progettuali;

che il Responsabile Unico del Procedimento, visti gli elaborati tecnici rimessi dal Direttore dei Lavori in data 28/08/2009 e successiva integrazione del 28/09/2009, relativi alle opere non autorizzate e consistenti in:

- a) Relazione illustrativa generale
- b) Elaborati grafici architettonici ed esecutivi
- c) Relazione di calcolo delle strutture, relazione geotecnica e relazione sulle fondazioni
- d) Relazione geologico-tecnica
- e) Relazione sui materiali impiegati ha valutato, in conformità alle disposizioni dell'art. 10 del D.M. 145 del 19/04/2000 testo in vigore, la possibilità di non procedere alla demolizione delle stesse in quanto:

1. il Direttore dei Lavori, nonché progettista delle opere autorizzate, ha certificato, come si evince dagli elaborati di cui sopra, sia la stabilità delle strutture realizzate, ivi comprese di quelle eseguite in difformità, sia la funzionalità del complesso in relazione alle finalità del progetto autorizzato;
2. lo stesso ha redatto gli elaborati tecnici necessari al deposito, ex art.4 della L.1086/71 e art.2 della L.R. 138/96, del progetto delle opere realizzate in difformità presso l'Ufficio Attività Tecniche Territoriali di Chieti con procedura "in sanatoria";
3. le opere eseguite insistono sui manufatti di progetto autorizzati e realizzati su aree acquisite mediante procedura espropriativa come da Piano Particellare approvato;

4. non si riscontra la necessità, come confermato per le vie brevi, di procedere alla richiesta di pareri e/o autorizzazioni da parte dell'autorità concedente il finanziamento, Servizio Difesa del Suolo – L'Aquila, in quanto, come previsto dalla Determina di concessione del finanziamento n.DN 1/89 del 26/08/2003, l'Ente Concessionario è direttamente responsabile e provvede a tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione dei lavori di che trattasi, nel rispetto della vigente normativa;
5. come previsto dai citati art.134 del D.P.R. 554 del 21/12/1999 testo in vigore e art. 10 del D.M. 145 del 19/04/2000 testo in vigore, nonché confermato dalla dichiarazione rilasciata dalla legale rappresentante della Ditta Appaltatrice, Cavorso Costruzioni di Roio del Sangro (CH), i lavori dalla stessa realizzati e non autorizzati, non daranno titolo, in alcun caso, al pagamento di compensi, rimborsi e/o indennizzi per arricchimento senza causa, come anche previsto dall'art.342, comma secondo, della Legge 2248/1865;
6. in relazione a quanto definito al punto precedente, per i lavori non autorizzati non è stato redatto Atto di Sottomissione né prodotto alcun elaborato contabile di riferimento, ed gli stessi non potranno essere contabilizzati nello Stato Finale delle opere;

vista la dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa Appaltatrice Cavorso Costruzioni, circa la personale esecuzione delle citate opere, che, altresì, esonera e solleva l'Ente da ogni responsabilità, rivalsa, pretesa e/o richiesta d'indennizzo a titolo di risarcimento, allegata al presente atto;

visti gli artt. 7 e segg. della L.R.138/1996 nonché quanto previsto nella L.1086/1971, relativamente alle procedure per la progettazione e realizzazione di opere in c.a. in zona sismica;

visti i pareri del Servizio Tecnico, Finanziario e del consulente tecnico;

Con voti unanimi,

D E L I B E R A

- 1) di approvare le premesse del presente atto, quali parti integranti e sostanziali dello stesso;
- 2) di approvare, anche per le motivazioni addotte negli atti tecnici, gli elaborati rimessi dal Direttore dei Lavori, ing. Ugo Vizioli di Lanciano, e consistenti in:
 - a) Relazione illustrativa generale
 - b) Elaborati grafici architettonici ed esecutivi
 - c) Relazione di calcolo delle strutture, relazione geotecnica e relazione sulle fondazioni
 - d) Relazione geologico-tecnica
 - e) Relazione sui materiali impiegati
- 3) di dare atto che l'approvazione degli elaborati tecnici rimessi, trattandosi di opere realizzate in difformità al progetto esecutivo, in assenza di disposizioni da parte del Direttore dei Lavori nonché di approvazione da parte di questa Stazione Appaltante, ai sensi del combinato disposto dell'art.134, c.1 e c.2, del D.P.R. 554 del 21/12/1999 testo in vigore e art.10, c.1, del D.M. 145 del 19/04/2000 testo in vigore, non daranno titolo, in alcun caso, al pagamento di compensi, rimborsi e/o indennizzi per arricchimento senza causa, come anche previsto dall'art.342, comma secondo, della Legge 2248/1865, sia nei riguardi dell'Appaltatore sia del Direttore dei Lavori;
- 4) di dare atto che la Ditta Appaltatrice, Cavorso Giuseppe di Roio del Sangro, e il Direttore dei Lavori, ing. Ugo Vizioli, provvederanno, ciascuno per le proprie competenze e responsabilità, al deposito degli atti presso l'Ufficio Attività Tecniche Territoriali di Chieti a norma di quanto disciplinato dall'art.4 della L.1086/71 e dall'art.2 della L.R. 138/96, al fine di poter giungere, a conclusione dei lavori, alla corretta redazione del certificato di collaudo previsto dall'art.7 della citata Legge1086/71;
- 5) di dare atto che saranno disposte, nei confronti della Ditta Appaltatrice, Cavorso Giuseppe di Roio del Sangro, e del Direttore dei Lavori, ing. Ugo Vizioli ciascuno per le proprie competenze e responsabilità, le previste misure di legge atte al ripristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria ex art.134 commi 1, 2 e 11 del D.P.R. 554/1999 testo in vigore, qualora il parere del citato organo di competenza risultasse definitivamente negativo;
- 6) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento provvederà, in caso di eventuali inadempienze, all'incameramento della cauzione definitiva costituita a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali come previsto dagli artt.101 e segg. del D.P.R.554/99 testo in vigore;
- 7) di notificare copia del presente atto, nei modi e nelle forme di legge e per i successivi adempimenti di competenza, alla Ditta Appaltatrice, Cavorso Costruzioni di Carvorso Giuseppe con sede in Roio del Sangro via Majella n.12, ed al Direttore dei Lavori, ing. Ugo Vizioli con studio in Lanciano, via Brigata Majella n.2;

Fatto, letto e sottoscritto.

IL SINDACO
(Rag. Donato Di Santo)

IL SEGRETARIO
(Dr. Domenico Accocchia)